

Rosanna Cafaro

# VIOLAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E NULLITÀ DEL FINANZIAMENTO

Con Formulario e Giurisprudenza

Coordinamento e struttura editoriale  
a cura di Antonio Revelino

**LEGIS ©** è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**  
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2024

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

---

Finito di stampare nel mese di settembre 2024 da  
LOGO SRL  
Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

---

*Servizio Clienti*  
Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068  
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

*Portale informativo:* [www.legislazionetecnica.it](http://www.legislazionetecnica.it)  
*Shop:* [ltshop.legislazionetecnica.it](http://ltshop.legislazionetecnica.it)

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

# INDICE

---

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>CAP. 1 IL CREDITO AL CONSUMO</b>	
1.1. Cenni sul credito al consumo .....	9
1.2. La tutela del consumatore nel credito al consumo .....	17
1.3. Le informazioni adeguate al soggetto finanziato .....	21
1.4. FORMULA - Ricorso ex art. 700 c.p.c. per la rettifica di illegittima segnalazione in Centrale rischi .....	33
1.5. GIURISPRUDENZA - Sentenza Centrale rischi Tribunale di Roma n. 17607/2013 .....	55
1.6. FORMULA - Atto di diffida per la consegna dei documenti .....	67
1.7. FORMULA - Ricorso per decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti...	68
1.8. FORMULA - Atto di precetto .....	72
1.9. FORMULA - Atto di citazione per l'esibizione dei documenti contrattuali bancari.....	74
<b>CAP. 2 IL FINANZIAMENTO</b>	
2.1. Il contratto di finanziamento .....	97
2.2. La valutazione del merito creditizio .....	101
2.3. FORMULA - Atto di citazione per violazioni contrattuali .....	104
2.4. La violazione dell'art. 124 bis del TUB e le situazioni di sovraindebitamento ..	176
2.5. FORMULA - Ricorso in opposizione a pignoramento e agli atti con istanza sospensiva .....	179
2.6. FORMULA - Relazione per il Gestore .....	194
2.7. FORMULA - Relazione per il Gestore (esempio 2) .....	202
2.8. FORMULA - Istanza di sospensione per pendenza di procedura di sovraindebitamento .....	212
2.9. FORMULA - Ricorso ex artt. 54 e ss. CCII Misure cautelari e protettive in pendenza della procedura esecutiva immobiliare .....	218

2.10. GIURISPRUDENZA - Sentenza della Corte di giustizia UE dell'11/01/2024 (causa C-755/22 Nárokuj s.r.o. c/ EC Financial Services, a.s.) .....	226
Orientamenti della giurisprudenza comunitaria e sanzioni per il creditore negligente	226
<b>APPENDICE DI GIURISPRUDENZA</b> .....	239

# INTRODUZIONE

---

Importanti e recentissimi sviluppi giurisprudenziali europei involgono la violazione del merito creditizio e la nullità del finanziamento.

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha recentemente chiarito<sup>1</sup> quando sia possibile dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo, in caso di violazione della valutazione del merito creditizio, sanzionando l'errata valutazione di detto merito con la nullità del contratto di credito, anche nel caso in cui il contratto sia già stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.

La Corte ha considerato preliminarmente che l'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall'art. 8 della Direttiva 2008/48/UE, ha fini di tutela dei consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, e contribuisce a realizzare l'obiettivo della direttiva richiamata.

I considerando 7 e 9 della stessa sanciscono l'obbligo di garantire a tutti i consumatori dell'Unione Europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, onde facilitare un efficiente mercato interno del credito al consumo; mentre il considerando 26 della stessa Direttiva 2008/48/UE prevede l'obbligo di valutare il merito creditizio onde responsabilizzare i creditori, evitando la concessione di prestiti a consumatori non solvibili, prevenendo rischi di sovraindebitamento o di insolvenza risultanti da una verifica insufficiente, effettuata dall'istituto di credito, della capacità e della propensione del consumatore a rimborsare il credito.

La violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore non può essere sanata per il solo fatto che il contratto di credito sia stato integralmente eseguito o per il fatto che il consumatore non abbia mosso alcuna obiezione rispetto a tale contratto durante il periodo di rimborso.

Il regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 2008/48/UE va definito in modo da garantire l'effettività di sanzioni proporzionate e dissuasive e l'applicazione di una sanzione che implica la nullità del contratto di credito (con decadenza dal diritto, per il creditore, di ottenere il pagamento degli interessi convenuti) non può essere subordinata al verificarsi di una conseguenza pregiudizievole per il consumatore.

Va evitato, secondo la Corte, il meccanismo che potrebbe indurre i finanziatori a non procedere ad una valutazione sistematica ed esaustiva del merito creditizio di tutti i consumatori cui concedono crediti, eludendo gli obiettivi di responsabilizzazione dei

---

<sup>1</sup> CGUE, sent. 11/01/2024, causa C-755/22, *Nárokuj s.r.o. c/ EC Financial Services, a.s.*

creditori e di prevenzione di pratiche irresponsabili al momento della concessione di crediti ai consumatori.

Per la Corte, il principio di proporzionalità non osta a che uno Stato membro possa sanzionare la violazione delle disposizioni nazionali che garantiscono la trasposizione dell'art. 8 della Direttiva 2008/48/UE, mediante la nullità del contratto di credito e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti, anche quando il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.

Va detto che già in precedenza la Corte di giustizia delle Comunità Europee aveva sancito un principio rafforzativo della tutela del consumatore, il quale non può impugnare le clausole vessatorie al fine di ottenerne l'inibitoria, citando in giudizio il “*professionista*” che le utilizza, ma può anche contare sul giudice, comunque investito del giudizio tra “*professionista*” e consumatore, che rilevi il carattere vessatorio di tali clausole, indipendentemente dall'eccezione in tal senso dallo stesso consumatore sollevata e indipendentemente dal fatto di aver adito quest'ultimo stesso l'autorità giudiziaria.

Secondo la Corte, *“si deve ricordare che il sistema di tutela istituito dalla direttiva è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative, sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse. L'obiettivo perseguito dall'articolo 6 della direttiva, che obbliga gli Stati membri a prevedere che le clausole vessatorie non vincolino i consumatori, non potrebbe essere conseguito se questi ultimi fossero tenuti a eccepire essi stessi la illiceità di tali clausole [...] Come ha rilevato il governo francese [...], è difficilmente concepibile che il giudice, chiamato a dirimere una controversia su un contratto contenente una clausola vessatoria, non possa disapplicarla solo perché il consumatore non ne fa valere l'illiceità”*<sup>2</sup> e, pertanto, *“la tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva comporta che il giudice nazionale, nell'esaminare l'ammissibilità di un'istanza propositagli, possa valutare d'ufficio l'illiceità di una clausola del contratto di cui è causa”*.

Da segnalare anche un altro orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che il 17 maggio 2022 ha emanato quattro decisioni interpretative sui rapporti tra la Direttiva 93/13/CEE (del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e il diritto processuale nazionale; nonché le sentenze rese nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, *SPV Project e Banco di Desio e della Brianza*, e nelle cause C-725/19 *Impuls Leasing România*, C-600/19 *Ibercaja Banco*, C-869/19 *Unicaja Banco*.

La prima sentenza proviene da due rinvii pregiudiziali del Tribunale di Milano; mentre gli altri rinvii pregiudiziali provengono da giudici di Spagna (C-600/19 e C-869/19) e

---

<sup>2</sup> Corte di giustizia delle Comunità Europee (CGCE), sent. 27/06/2000.

Romania (C-725/19) e sono legati dal filo conduttore dell'esame dei poteri d'ufficio del giudice nel rilevare l'abusività, giusta la Direttiva 93/13/CEE, delle clausole contenute in contratti tra consumatore e professionista, da cui deriva il credito azionato in giudizio.

La Giustizia europea ha inteso accordare massima tutela (stante la Direttiva 93/13/CEE) ai consumatori, eliminando con l'ausilio e l'intervento del giudice nazionale lo squilibrio tra consumatore e professionista sin nel giudizio monitorio o, comunque, anche successivamente laddove nel monitorio tale tutela non ci sia stata o non ci sia stata fase monitoria; sancendo, inoltre, che compete al giudice la verifica officiosa della presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia, al fine di verificare se le clausole ivi inserite rientrino nell'ambito applicativo della Direttiva 93/13/CEE e se esse siano clausole abusive.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi su un'opposizione esecutiva in sede di distribuzione del ricavato, argomentata sulla (asserita) invalidità del titolo esecutivo azionato, un decreto ingiuntivo non opposto, siccome emesso da giudice territorialmente incompetente in forza di una clausola di deroga al foro del consumatore contenuta nel contratto di fideiussione posto a base della richiesta monitoria formulata da un professionista e con sentenza n. 9479 del 06/04/2023 hanno approfondito il principio di effettività della tutela del consumatore in ossequio alla Direttiva 93/13/CEE e all'art. 19 del TUE (Trattato sull'Unione Europea) a mente del quale "*Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione*"<sup>3</sup>.

Le indicazioni lussemburghesi<sup>4</sup> lasciano, quindi, intravedere la possibilità di un sindacato d'ufficio sulle eventuali clausole abusive *in limine* ed anche nel caso in cui si debba decidere su un giudizio di cognizione e non solo in fase monitoria.

Si ritiene che, nel recepimento della più ampia tutela della parte contrattualmente "*debole*", secondo l'insegnamento della giurisprudenza della CGUE immediatamente applicabile al diritto nazionale, per i rapporti non esauriti e in forza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, la visione interpretativa particolaristica vada adeguata ad un orientamento sovranazionale.

---

<sup>3</sup> Cfr. CGUE, sent. 20/09/2018, causa C-448/17, *EOS KSI Slovensko*, secondo cui, laddove in fase di esecuzione del decreto ingiuntivo non sia effettuato d'ufficio un controllo sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, "*una normativa nazionale deve essere considerata idonea a compromettere l'effettività della tutela voluta dalla direttiva n. 93/13, qualora essa non preveda un tale controllo nella fase di emissione dell'ingiunzione o, qualora un siffatto controllo sia previsto solo nella fase dell'opposizione contro l'ordinanza emessa, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine o in considerazione delle spese che un'azione giudiziaria implicherebbe rispetto all'importo del debito contestato o, ancora, perché la normativa nazionale non prevede l'obbligo che gli siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di determinare la portata dei suoi diritti*". Cfr., anche, CGUE, sent. 18/02/2016, *Finanmadrid*, e CGUE, sent. 14/06/2012, *Banco Español de Crédito*.

<sup>4</sup> CGUE, sent. 17/05/2022, *Ibercaja Banco*.

Ciò, in quanto “*il diritto unionale è, prevalentemente, di matrice giurisprudenziale, si forma attraverso una sorta di case method, tramite le risposte offerte dalla Corte di giustizia sui rinvii pregiudiziali provenienti dai vari Paesi: una modalità che costringe l’interprete ad una attività di astrazione dei principi giuridici dalla vicenda concreta esaminata dalla Corte, di coordinamento e reductio ad unum delle affermazioni contenute in differenti pronunce e relative alle specifiche legislazioni nazionali, di ricostruzione sistematica della disciplina valevole per l’intera comunità eurounitaria*”<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr., sul punto, Viola L., “Decreto ingiuntivo non opposto e giudicato implicito: Milano applica il dictum della Corte di Giustizia Unione Europea”, [www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com), 30/01/2023.



# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



Obiettivo di questo lavoro non vuole essere una trattazione esaustiva del problema. Esso si limita ad individuare i diversi aspetti dello stesso, sia dal punto di vista del diritto sostanziale che dal punto di vista degli strumenti di tutela dei diritti (diremmo, processuale), al fine di tentare un'analisi costruttiva e di favorire il confronto.

Utilizzando lo strumento del non abrogato art. 700 c.p.c. si può ottenere la rettifica di un'illegittima segnalazione in Centrale rischi nonché un congruo risarcimento.

#### **1.4. FORMULA - RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PER LA RETTIFICA DI ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI**

TRIBUNALE DI .....

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

(nel giudizio civile R.G. n. .../...

pendente innanzi al Tribunale civile di .....

Giudice .....

Per ..... S.r.l. (C.F. e Partita Iva .....), con sede legale in ....., Zona Industriale, e sede amministrativa in Via ....., ..., ... - ... [...], in persona del dott. ..., nella sua qualità di Consigliere ed Amministratore delegato della Società, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del ....., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ... del Foro di ... e dall'Avv. ... del Foro di ..., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in ..., alla via ..., n. ..., in virtù di mandato a margine del presente atto,

- **Ricorrente**

#### **CONTRO**

... Spa, ..., C.F. ..., con sede in ..., ..., ..., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- **Resistente**

#### **SI ESPONE NEI FATTI:**

1) Tra ... Srl e ... Spa sono pendenti due giudizi civili innanzi al Tribunale di ..., con R.G. n. .../... e .../....

2) Con il primo giudizio, ... ha richiesto la decadenza dalla garanzia di solvenza dei debitori prestata alla ... nell'ambito del contratto in oggetto, nonché la risoluzione del medesimo contratto e la restituzione delle somme

non riscosse dall'Azienda ... .., oltre interessi; parallelamente ... ha proceduto, relativamente alle suddette somme, alla segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia della posizione "a rischio" della ....

**3)** Con il secondo giudizio, ... ha richiesto la restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse da ... in relazione al contratto in oggetto, oltre interessi, nonché il pagamento di una somma pari al 10% del valore nominale dei crediti ceduti non ancora corrisposta da ... e la cancellazione e/o rettifica della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia; il tutto, oltre il risarcimento del danno, conseguente alla violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, da liquidarsi in via equitativa.

**4)** Nel corso dell'istruttoria espletata in relazione al primo giudizio, **il Legale Rappresentante della ... ha dichiarato che è pendente un contenzioso tra la stessa ... ed il ... di ... volto ad ottenere la riscossione del credito ceduto da ... per l'importo di euro ...** (si allega stralcio del relativo verbale di udienza), riconoscendo, di fatto, sia di essere l'unico titolare del credito ceduto (non sussistendo altrimenti la legittimazione attiva ad agire giudizialmente) sia di considerare, quale unico debitore (e, quindi, legittimato passivo) il ... .. di ....

**5)** Nel mese di ... .. la ... ha, anche, ricevuto una proposta transattiva, da parte dell'Azienda ... di ..., per il pagamento del 90% del credito ceduto da ... (si allega la relativa proposta di transazione).

**6)** Pertanto, la ..., **quale unico titolare del credito ceduto nei confronti dell'Azienda ... .., può attualmente - e a prescindere dall'esito del giudizio avviato nei confronti del medesimo Ente Pubblico - riscuotere quasi interamente il proprio credito accettando la suddetta proposta transattiva di pagamento del 90% del credito ceduto.**

7) Tuttavia, la ricorrente, pur non trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 5 L. Fall., inteso come incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, ed essendo perfettamente in grado di assolvere normalmente alle proprie obbligazioni e di provare la fiducia che i fornitori ripongono nelle proprie attività imprenditoriali, si ritrova tuttora segnalata dalla ... alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, malgrado abbia già formalmente

diffidato la Resistente a procedere alla cancellazione dell'illegittima segnalazione.

\*\*\*

Ciò premesso, la ricorrente, *ut supra*, chiede che la ... sia dichiarata obbligata ad effettuare la cancellazione della segnalazione Centrale Rischi della Banca d'Italia per i seguenti motivi

### **IN DIRITTO:**

► **SUL FUMUS BONI JURIS.** - È pendente innanzi a Codesto On.le Tribunale una prima causa che vede contrapposte ... Srl e ... e che mira a sentir, preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma terzo, numeri 3 e 4 c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c.; e, in via principale, a veder rigettata la richiesta di controparte di dichiarare la decadenza della garanzia di solvenza prestata dalla ... S.p.A., sia in relazione ai crediti vantati nei confronti dell'Azienda ... di ..., sia nei confronti dell'Istituto ..., in quanto non applicabili le cause di decadenza dalla garanzia invocate da controparte e comunque essendo ormai trascorsi 1800 giorni (cinque anni) dalla stipula degli atti di cessione del 14.01.1999, con conseguente consolidarsi del rischio di insolvenza del debitore ceduto in capo a ...; a sentir dichiarare inammissibile la richiesta di risoluzione del contratto, perché infondata in fatto ed in diritto; [omissis] c) respingere la domanda di pagamento della somma di 325.164,26 oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 7,65% da calcolarsi dal 1° gennaio 2005 al saldo, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, eccessiva.

Nel primo dei due giudizi promossi, in cui la ... Srl ha rinunciato alla sola domanda riconvenzionale, si è chiesto che, in via interinale, il Tribunale dichiari inammissibile, mancandone i presupposti, la richiesta di ingiunzione formulata da controparte ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c..

Infine, ... srl, nel primo contenzioso instaurato ha chiesto che, in via meramente subordinata e solo nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover accogliere le pretese di Controparte, sia accertato l'esatto debito della Società nei confronti della ..., rideterminando la somma da quest'ultima indicata in funzione dei seguenti elementi: I) eliminazione della commissione una tantum del 3,7% calcolata sull'ammontare globale

*dei crediti ceduti (valore nominale delle fatture esclusi gli interessi), in quanto dovuta proprio in ragione dell'assunzione del rischio di solvenza da parte della ... (come indicato nell'accordo integrativo alle condizioni generali di contratto del 13.01.1999); pertanto, nel caso in cui la cessione dovesse considerarsi pro solvendo (anche se non si vede come), essa risulterebbe illegittimamente dovuta; II) eliminazione delle somme illegittimamente addebitate, a titolo di interessi convenzionali, per la parte eccedente la misura convenuta (pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato dell'1,75%); III) restituzione alla Società di tutti gli interessi convenzionali, illegittimamente addebitati dalla ... oltre la data del 14.01.2004; IV) scomputo dalla somma dovuta degli importi illegittimamente addebitati alla ... a titolo di spese e commissioni mai determinate contrattualmente (maggiori oneri gestionali, commissioni plus factoring, commissioni di massimo scoperto, commissioni per prestazioni straordinarie di sollecito, etc.); V) eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti, pratica che viola l'art. 1283 c.c. e che la Suprema Corte a sezioni unite ha di recente dichiarato illegittima (Cass. SS.UU. n. 21059 del 4.11.2004). In più. La ... Srl intende con il giudizio promosso per primo respingere, in quanto priva di ogni fondamento e di qualunque giustificazione, la pretesa di addebito di interessi convenzionali nella misura del 7,65% dalla data dell'1.1.2005 al saldo.*

*È, altresì, pendente un secondo giudizio, nel corso del quale viene proposto il presente ricorso, che ha un oggetto più ampio, in quanto mira a veder accertato l'esatto dare-avere tra le Parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto creditizio per cui è causa; ad ottenere la condanna della Convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, che saranno accertate in corso di causa, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'attrice; ad ottenere la condanna della Convenuta al pagamento di una somma pari al 10% del valore nominale dei crediti ceduti, per una somma complessiva di euro 30.082,34, di cui 28.055,81 relativi alla cessione dei crediti avvenuta nei confronti del debitore Azienda ... .. ed Euro 2.062,53, relativi alla cessione dei crediti avvenuta nei confronti del debitore Istituto Fisioterapico Ospedaliero, oltre interessi legali maturati sulla stessa dalla data del 15.01.2004; ad ottenere la condanna della Convenuta alla restituzione di*



# LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



giurisprudenza formatasi sulla previgente normativa fallimentare aveva consentito.

19) è stata fissata l'asta immobiliare per il ...

\*\*\*

Tanto premesso e ritenuto, la Sig.ra ..., *ut supra*,

**INSTÀ**

affinché la S.V. Ill.ma, Sig. Giudice del procedimento unitario del Tribunale di ..., voglia sospendere l'asta immobiliare di cui alla procedura esecutiva R.G.E. n. .../..., onde consentire ai Gestori della crisi di procedere con la regolazione della crisi e dell'insolvenza e di depositare innanzi al Giudice competente per materia il ricorso per l'esdebitazione.

Allega: atto di precetto; atto di citazione; sentenza del 24/5/2018; nomina Gestori crisi.

Con ossequio.

Avv. ...

..., ...

## **2.10. GIURISPRUDENZA - SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DELL'11/01/2024 (CAUSA C-755/22 NÁROKUJ S.R.O. C/ EC FINANCIAL SERVICES, A.S.)**

### **Orientamenti della giurisprudenza comunitaria e sanzioni per il creditore negligente**

La Corte di Giustizia UE, con sentenza dell'11/01/2024 (causa C-755/22 *Nárokuj s.r.o. c/ EC Financial Services, a.s.*), ha dichiarato conforme al diritto eurounitario la disposizione sanzionatoria dell'errata valutazione del merito creditizio, che comporta la nullità del contratto di credito al consumo (anche se già integralmente eseguito fra le parti), confermando l'obbligo dell'Istituto finanziario di valutare adeguatamente i requisiti dell'utente che richiede il finanziamento e la capacità dello stesso di poter restituire il capitale richiesto e gli accessori relativi all'operazione finanziaria.

Invero, il sovraindebitamento del consumatore può concretizzarsi anche molto tempo dopo l'esecuzione e l'integrale adempimento del contratto di finanziamento, a nulla rilevando che il consumatore non abbia mosso alcuna obiezione rispetto al contratto durante il periodo di rimborso.

Secondo la CGUE: *“Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che, qualora il creditore abbia violato il suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, tale creditore sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, con la nullità del contratto di credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche quando tale contratto sia stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione”*.

La CGUE ha ribadito che gli enti devono correttamente e puntualmente valutare il merito creditizio del consumatore ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 2008/48/UE (norma recepita nel TUB), onde responsabilizzare le banche e prevenire pratiche imprudenti nella concessione di crediti ai consumatori.

La pronuncia europea - pur correlata a una norma del diritto ceco, che stabilisce la sanzione di nullità del contratto di finanziamento - è particolarmente rilevante anche per gli Istituti di credito italiani, riverberando l'attenzione della CGUE sul rispetto degli obblighi di verifica del merito creditizio di fronte a richieste di finanziamento da parte di consumatori.

La Corte, muovendo dai considerando 7 e 9 della Direttiva 2008/48/UE, ha inteso tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, garantendogli un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, onde agevolare un efficiente mercato interno del credito al consumo.

Con riferimento al considerando 26 della Direttiva 2008/48/UE, va richiamato l'obbligo di valutazione del merito creditizio, che risponde altresì alla finalità di responsabilizzare i creditori, finalizzato a evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili, prevenendo il rischio di sovraindebitamento o di insolvenza che potrebbe conseguire ad una verifica insufficiente da parte dell'istituto di credito della capacità e della propensione del consumatore a rimborsare il credito.

Dunque, la violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore non può essere sanata dall'avvenuta esecuzione integrale del contratto di credito.

Ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 2008/48/UE, possono essere applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali, spingendosi fino a dichiarare la decadenza del diritto del creditore agli interessi.

Il 30 ottobre 2023 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* la Direttiva 2023/2225/UE del 18 ottobre 2023 sui contratti di credito ai consumatori (CCD II), che abroga la Direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive - CCD),



# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



**MASSIME****CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 09/04/1984, n. 2262 Interessi ultralegali e obbligazione naturale. (Artt. 1284 e 2034 c.c.)**

Il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l'irripetibilità della somma così pagata, ma l'indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo.

**CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 25/06/1994, n. 6113 Contratti bancari - Determinazione del tasso di interesse ultralegale. (Art. 1284, 1346 c.c.)**

L'obbligo della forma scritta richiesta "ad substantiam" dall'art. 1284 comma 3 c.c. per la pattuizione e la determinazione di interessi in misura superiore a quella legale non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche "per relationem", richiedendosi in questo secondo caso che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obbiettivamente individuabili che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale di interesse senza lasciarlo all'arbitrio del creditore.

**TRIBUNALE DI COSENZA, 20/07/1995 Fallimento - Ammissione al passivo di interessi relativi ad un credito garantito da ipoteca.**

Gli interessi relativi ad un credito garantito da ipoteca vanno ammessi al passivo del fallimento in via privilegiata con i limiti di cui all'art. 2855 c.c., anche nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo preveda il pagamento rateale attraverso un piano di ammortamento. Gli interessi moratori relativi ad un credito garantito da ipoteca vanno ammessi al passivo del fallimento in via privilegiata con i limiti di cui all'art. 2855 c.c., purché maturati prima della dichiarazione di fallimento. Gli interessi corrispettivi relativi ad un credito garantito da ipoteca maturati fino all'inizio del biennio precedente alla dichiarazione di fallimento vanno ammessi al passivo del fallimento in via chirografaria.

**CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 13/03/1996, n. 2013 Contratti bancari - Determinazione degli interessi ultralegali. (Art. 1284 c.c.; artt. 117 e 118 D.Lgs. 385/93; L. 154/92)**

Il principio secondo cui la variazione dell'interesse nel corso di un rapporto bancario di durata può essere reso determinabile con il riferimento, previsto nella scrittura negoziale, ad elementi estranei e futuri (nella specie, riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza) ha subito deroga a seguito dell'entrata in vigore

dell'art. 4 legge 17 febbraio n. 154 (norme sulla trasparenza delle operazioni bancarie e degli artt. 117 e 118 d. l. 1 settembre 1993 n. 385 (t. u. delle leggi in materia bancaria e creditizia), poiché dette norme espressamente negano validità alle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi di interesse.

**CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 29/11/1996, n. 10657 Contratti bancari - Determinazione del tasso di interesse.**

L'obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione di interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche "per relationem", richiedendosi in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale. Al fine dell'assolvimento dell'indicato obbligo, il riferimento in un contratto di sconto alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di crediti sulla piazza" è da considerarsi sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline di saggio fissate su scale nazionale con accordi di cartello e non già dove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante, essendo, in quest'ultimo caso, necessario accertare in concreto il grado di univocità della fonte richiamata, per stabilire a quale previsione le parti abbia potuto effettivamente riferirsi.

**PRETURA VERONA 24/01/1997**

Banco Ambrosiano Veneto/Rodegher e altro

Il rinvio, contenuto in una clausola di determinazione dei tassi di interesse ultralegali in relazione al conto corrente di corrispondenza, al c.d. prime rate costituisce una riedizione della clausola c.d. "uso su piazza" e ne provoca quindi la nullità.

**CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 10/11/1997, n. 11042 Contratti bancari - Nullità della clausola interessi uso piazza. (Artt. 1284, 1346 c.c.).**

La clausola che determina l'ammontare degli interessi in misura pari "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" non è sufficientemente univoca e non può quindi giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, in quanto, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente rifarsi.

**TRIBUNALE DI MILANO, 13/11/1997 Interessi convenzionali usurari - Nullità della clausola e applicazione degli interessi nella misura legale. (Art. 1815 c.c.; art. 644 cp; art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108).**

La clausola relativa ad interessi che, pattuiti prima dell'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, risultino usurari in base alla nuova normativa, perché superiori al tasso globale medio aumentato della metà, è nulla e gli interessi devono essere corrisposti nella misura legale.

**TRIBUNALE DI VELLETRI, 03/12/1997 Interessi e usura.**

Gli interessi pattuiti prima dell'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108 vanno corrisposti nella misura originariamente concordata fino alla data della prima rilevazione del tasso globale medio; dopo tale data, qualora risultino usurari in base alla nuova normativa, vanno corrisposti nella misura del tasso globale medio, aumentato della metà.

**TRIBUNALE DI ROMA, 04/06/1998 Interessi e usura.**

Gli interessi pattuiti prima dell'entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, benché superiori all'attuale tasso usurario (tasso globale medio, aumentato della metà), sono comunque corrisposti legittimamente nella misura originariamente concordata.

**TRIBUNALE DI TRANI, 01/06/1999 Contratti bancari - Modalità di computo degli interessi - Procedimento monitorio.**

A fronte della contestazione, da parte del debitore, dell'esattezza del credito quantificato dalla banca, in relazione al tasso ed alle modalità di computo degli interessi addebitati, ove la banca non produca in giudizio la documentazione integrale relativa al rapporto di credito controverso, va revocato il decreto ingiuntivo emesso, non potendosi procedere all'accertamento giudiziale, a mezzo di C.T.U., delle somme spettanti alla banca creditrice, su cui incombe l'onere di provare il proprio credito e di indicare le modalità di calcolo degli interessi seguite.

**CORTE DI CASSAZIONE, 03/7/1999, n. 6893 Novazione - Configurabilità - Sostituzione dell'oggetto dell'obbligazione originaria, ma persistenza di altri obblighi precedentemente assunti - Conseguenze - Esclusione *animus novandi* - Fattispecie.**

È escluso "l'*animus novandi*", necessario per la configurabilità della novazione, se le parti, nel sostituire l'oggetto dell'obbligo precedente, richiamano tutti gli altri patti già stipulati, in tal modo consentendo la coesistenza tra la nuova e l'originaria obbligazione, come nel caso in cui un preliminare di cessione di azienda tra una società in accomandita semplice ed un terzo, stipulato dal socio accomandatario nella qualità e in proprio, quale garante degli obblighi della società, sia sostituito da un preliminare di cessione di quote sociali dello stesso accomandatario al medesimo promissario acquirente, perché il trasferimento di quote sociali non implica il trasferimento del patrimonio sociale, di cui anche le società di persone conservano l'autonomia, con conseguente separazione dei rapporti sociali da quelli dei soci sia tra loro, sia con i terzi.

**CORTE DI CASSAZIONE, 01/10/1999, n. 10893 Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Liberazione dei beni delle ipoteche (purgazione) - Pagamento del debito - Obblighi gravanti sul creditore soddisfatto - Prestazione del consenso alla cancellazione dell'iscrizione - Sussistenza - Trasmissione del consenso così prestato al debitore - Sussistenza - Richiesta di cancellazione a sua iniziativa - Esclusione.**

A seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882, comma secondo, 2821 e 2835